

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **28 (ventotto)** - del mese di **aprile** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL PRIMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto	Si	
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio	Si	
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia	Si	
DE LUCIA Dario		Si		PANARARI Cristian	Si	
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia				----- Assessori -----	Presenti	
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex	No	
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta	Si	
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella	No	
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco	Si	
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele	Si	
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa	No	
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca	No	
SORAGNI Paola			Si	TRIA Nicola	No	
MELATO Matteo		Si				
RINALDI Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **3**
Favorevoli: **18**
Contrari: **10**
Astenuti: **2**

Presiede: **IORI Matteo**

Vice Segretario Generale: **POMA Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2 , del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, **a decorrere dal 2022**, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), **i comuni possono approvare** i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e **i regolamenti** della TARI e **della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**;
- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito **ATERSIR** (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono la TARI e in alternativa per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico la **Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva** andando a disciplinare le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;

- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 667 che dispone *“Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;*
- il comma 668 che dispone ***“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”***;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

VISTI:

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”*;
- l'art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n.116/2020 che in recepimento delle direttive europee, ha introdotto significative modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) sulla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati nonché la facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico;
- il D.L. 41/2021 art. 30 comma 5 che detta specifiche disposizioni operative con riferimento alla scelta di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006;
- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- la Deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

DATO ATTO che:

- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

VISTE le deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna:

- **n. 1762 del 22 ottobre 2018** *“Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva: presa d'atto dei lavori del Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI Emilia-Romagna in materia di tariffazione puntuale”*;
- **n. 2265 del 27 dicembre 2021** *“Adozione della proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027”*;
- **n. 202 del 21/02/2022**, di *“Aggiornamento dello schema di regolamento tipo per la disciplina della tariffa puntuale dei rifiuti predisposto in collaborazione con ATERSIR ed ANCI a seguito delle modifiche legislative intervenute.*

RICHIAMATE le seguenti delibere del C.C.:

- **n. 256 del 20/12/2021** *“Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013”*;
- **n. 45 del 29/03/2022** *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 e relativi allegati”*.

DATO ATTO che la Legge n. 16 del 2015 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31”*, prevede:

- a) come obiettivi minimi al 2020 della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti la raccolta differenziata al 73% e la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;

- b) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge, all'art.1, comma 7, **promuove l'applicazione della Tariffa puntuale** quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, prevedendo specifici meccanismi incentivanti e, all'art. 5, comma 1, quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare, secondariamente, l'invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- c) all'art. 5, comma 8, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna **entro il 31 dicembre 2022**, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche, anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.
- e che l'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche adottato dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con propria delibera n. 2265 del 21.12.2021 recita che "Il piano prevede la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e l'applicazione della tariffa puntuale in attuazione della legge regionale 16 del 2015 come previsto al capitolo 9 (della relazione generale del piano) e che quest'ultimo documento del piano prevede che entro l'anno 2024 i comuni emiliano romagnoli adottino la misurazione del rifiuto indifferenziato e la tariffazione puntuale;

CONSIDERATO CHE:

- **lo schema tipo di regolamento** approvato con **deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1762 del 22 ottobre 2018 poi aggiornato con delibera n. 202 del 21/02/2022** disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al **decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente** e della Tutela del Territorio e del Mare "*Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*". Tale decreto individua **anche**, in alternativa, dei **correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio**, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti;
- **la Tariffa rifiuti** corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;
- per la **definizione delle componenti di costo** relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del **Metodo Tariffario Rifiuti** vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (**ARERA**), di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata, sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 2017 sopra citato, procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito.

DATO ALTRESÌ ATTO che:

- Il **PRRB 2022-2027, adottato con la deliberazione di G.C. n. 2265/2021 sopraccitata**, tra gli obiettivi e le scelte strategiche generali conferma l'adozione della tariffazione puntuale quale una delle principali azioni strategiche di Piano, funzionale al conseguimento degli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata e riciclaggio.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 256 del 20/12/2021 con cui si è approvato l'atto di indirizzo per il passaggio, a partire dall'anno 2022, dal regime di Tassa sui Rifiuti (TARI) al regime di Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva (TCP) di cui all'art. 1 c. 668 della L. 147/2013:

- si ritiene di applicare un sistema di tariffazione puntuale corrispettiva del rifiuto conferito, attraverso la modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato, come già sperimentato a partire da luglio 2019 con la TARI Tributo puntuale e con le caratteristiche di seguito riepilogate. Coerentemente con il sistema di raccolta attualmente vigente, si conferma su tutto il territorio comunale, il **sistema di raccolta domiciliare** dei rifiuti indifferenziati, frazione organica e giroverde, mentre verrà mantenuta la raccolta attuale (stradale o porta a porta) per carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/barattolame;
- a ciascuna utenza domestica e non domestica sono stati consegnati appositi contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico. Su tutti i contenitori del rifiuto residuo è stato applicato un dispositivo elettronico (transponder) di identificazione tramite il quale è possibile associare il contenitore in modo univoco all'utenza. Le vuotature sono tracciate attraverso la lettura del transponder posizionato sul contenitore, a sua volta associato alla posizione contrattuale dell'utenza. Il contenitore è il "contatore" degli svuotamenti, è l'elemento effettivo di misurazione;
- **La Tariffa puntuale sarà determinata in base ai seguenti criteri.**
Sarà composta da:
 1. **quota fissa**, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;
 2. **quota variabile**, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;
 3. **quota variabile misurata**, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore di partenza determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino. Ne deriva che la famiglia o l'utenza non domestica, grazie ad un'attenta raccolta differenziata, riducono la quantità di rifiuto secco prodotto e di conseguenza limitano il numero delle vuotature del contenitore medesimo.

CONSIDERATO che nel sopra richiamato atto di indirizzo n. 256 del 20/12/2021 il Consiglio Comunale deliberava di:

"(...) dare mandato al Servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia, anche alla luce degli aggiornamenti degli Schemi-tipo in corso di elaborazione da parte della Regione Emilia Romagna, ATERSIR e ANCI Emilia Romagna o comunque sentito ATERSIR, di predisporre una proposta di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva, da sottoporre con una successiva proposta di delibera, all'approvazione del Consiglio Comunale;

- di dare atto (...) che la presente proposta di indirizzo troverà applicazione dall'anno 2022, solo nel caso di successiva apposita approvazione da parte del Consiglio Comunale del

relativo Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva ex art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, entro i termini normativi che saranno fissati dalla normativa statale in materia; in assenza di detta approvazione si continuerà per l'anno 2022 ad applicare il Regolamento TARI Puntuale e il passaggio a Tariffa corrispettiva sarà posticipato all'anno 2023; (...)".

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva, che si allega alla presente sotto la lettera A, predisposta dal servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia - dopo aver consultato la struttura tecnica di ATERSIR - elaborata sulla base dello schema tipo della regione Emilia Romagna/ATERSIR/ANCI e concordemente con ATERSIR, ai sensi della normativa regionale in materia (art. 8 Legge Regionale n. 23/2011);

CONSIDERATO che tale proposta è stata approvata ai sensi della normativa regionale in materia (art. 8, comma 6 lett. d, Legge Regionale n. 23/2011) con delibera del Consiglio locale di ATERSIR del 22 aprile n. CLRE_5/2022 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti - Approvazione del primo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) del Comune di Reggio Emilia*" come da Comunicazione del Direttore di ATERSIR, che si allega alla proposta di delibera;

VALUTATO, pertanto, di approvare l'Allegato Regolamento, lettera A, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera al fine di permettere l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, con entrata in vigore dello stesso a decorrere dal 1/1/2022;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti espresso ai sensi art. 239 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni ed integrazioni.

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

RITENUTO di provvedere in merito,

DELIBERA

1. **di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva**, che si allega sotto la **lettera A**, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, con entrata in vigore dal 1/1/2022, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nelle premesse;
3. **di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A** la presente delibera, e di demandare al Dirigente del Servizio Entrate l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
POMA Dr. Stefano